

Ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OTA)

748.112.11

del 25 settembre 1989 (Stato 12 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948¹
sulla navigazione aerea;

visto l'articolo 19 della legge federale del 7 ottobre 1959² sul registro aeronautico;

visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974³

a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per i servizi e le decisioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio), previste dalla legge federale del 21 dicembre 1948⁴ sulla navigazione aerea e sulla legge federale del 7 ottobre 1959⁵ sul registro aeronautico, come pure dalle loro disposizioni d'esecuzione.

Art. 2 Assoggettamento

¹ Chiunque sollecita un servizio giusta l'articolo 1 è tenuto a pagare una tassa. Le spese sono fatturate separatamente.

² Se una tassa è a carico di parecchie persone, esse ne rispondono solidalmente.

³ Una tassa d'esame è riscossa quando un esame deve essere interamente o parzialmente ripetuto.

⁴ Il richiedente, se un esame stabilito non può svolgersi per sua colpa, deve accollarsi le spese che ne risultano, ma soltanto sino a concorrenza dell'importo della tassa d'esame.

RU 1989 2216

1 RS 748.0

2 RS 748.217.1

3 RS 611.010

4 RS 748.0

5 RS 748.217.1

Art. 3 Delega a terzi

Per le funzioni di sorveglianza delegate a terzi sono parimenti riscosse tasse secondo la presente ordinanza.

Art. 4 Esenzione dalle tasse

Le autorità della Confederazione sono esentate da qualsiasi tassa se beneficiano esse stesse del servizio fornito.

Art. 5 Calcolo delle tasse

¹ Le tasse sono calcolate secondo l'aliquota della presente ordinanza o secondo il tempo impiegato.

² La tassa calcolata in funzione del tempo impiegato è di 110 franchi l'ora.⁶

Art. 6 Supplementi

Per i servizi eseguiti con estrema urgenza o fuori delle normali ore di lavoro è riscosso un supplemento equivalente al 50 per cento della tassa di base.

Art. 7 Riduzione e condono della tassa

¹ Per gli esami parziali o completivi, la tassa è ridotta della metà.

² Se, in un unico procedimento, sono svolti diversi esami, è fatturato solo la tassa più elevata di un singolo esame.

³ In casi eccezionali l'Ufficio può, consultata l'Amministrazione federale delle finanze, accordare il condono parziale o totale della tassa.

Art. 8 Spese

Sono considerati spese i costi supplementari per una determinata prestazione, segnatamente:

- a. onorari giusta l'ordinanza del 1° ottobre 1973⁷ sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati;
- b. spese occasionate dall'assunzione della prova, perizie scientifiche, esami speciali o per la raccolta di documentazione;
- c. spese straordinarie per la formazione d'ispettori dell'Ufficio, per esempio in vista dell'iscrizione nel registro aeronautico di nuovi tipi di aeromobili;
- d. spese di porto, spese telefoniche, telegrafiche, e quelle di telescrivente e di telefax ecc.;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁷ [RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora l'O del del 12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni, extraparlamentari (RS 172.311).

- e.⁸ le spese di viaggio in Svizzera, fatturate se la tassa è calcolata secondo il tempo impiegato. In tal caso, si fattura una somma forfettaria di 100 franchi.
- f. spese di viaggio e di trasporto all'estero;
- g. spese per lavori che l'Ufficio affida a terzi.

Art. 9 Preventivo

Nel caso di prestazioni che comportano complicazioni straordinarie, l'Ufficio informa precedentemente l'assoggettamento delle tasse e spese probabili.

Art. 10 Anticipi

In casi motivati (p. es. domicilio all'estero, arretrati), l'Ufficio può esigere dall'assoggettato un anticipo adeguato.

Art. 11 Decisione e rimedi giuridici

¹ In linea di massima l'Ufficio decide la tassa appena ha fornito la prestazione.

² Entro 30 giorni può essere inoltrato ricorso contro la decisione al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁹. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 12 Esigibilità

¹ La tassa diventa esigibile:

- a. con la notifica all'assoggettato;
- b. in caso di impugnazione, quando la decisione di ricorso è cresciuta in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dalla data di allestimento della fattura.

Art. 13 Prescrizione

¹ Le tasse non pagate si prescrivono in cinque anni.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo che faccia valere il credito presso l'assoggettato.

Sezione 2: Informazioni, stampati**Art. 14** Informazioni

Per informazioni scritte dettagliate è riscossa una tassa secondo il tempo impiegato.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Art. 15 Stampati

¹ L'Ufficio consegna, contro pagamento di un prezzo determinato dall'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, la Pubblicazione d'informazioni aeronautiche (AIP Svizzera) emendamenti e carte inclusi, agli avvisi al personale interessato alle operazioni di volo (NOTAM), le circolari d'informazione aeronautica (AIC) e le comunicazioni tecniche. I manuali e le altre pubblicazioni dell'Ufficio possono essere ottenuti presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.

² Le carte aeronautiche 1:500 000, 1:300 000 come pure l'edizione civile della carta nazionale 1 : 100 000 con sovrastampa degli ostacoli alla navigazione aerea possono essere ottenute presso i punti di vendita ufficiali di carte dell'Ufficio federale di topografia, che ne fissa il prezzo.

³ Sono distribuiti gratuitamente:

- a. a titolo di prestito, la Pubblicazione d'informazioni aeronautiche (AIP), i suoi emendamenti, le carte e gli avvisi al personale interessato alle operazioni di volo (NOTAM) e le circolari d'informazione aeronautiche (AIC):
 1. agli uffici federali e cantonali;
 2. agli esercenti d'aerodromi svizzeri;
 3. alle scuole svizzere autorizzate a istruire il personale aeronautico;
 4. alle imprese di volo al beneficio di concessione o autorizzazione accordata in Svizzera;
 5. agli organi incaricati dalla Confederazione per la sicurezza aerea;
 6. all'Aero-Club Svizzero e ai gruppi d'aerostieri;
 7. alla Guardia aerea svizzera di soccorso;
 8. alla stampa specializzata;
 9. agli uffici stranieri, con riserva di reciprocità;
 10. alla Federazione svizzera dei piloti di alianti da pendio.
- b. le comunicazioni tecniche agli interessati, alle aziende svizzere di manutenzione e di costruzione, agli esperti, come pure alle imprese di trasporti aerei e alle scuole di volo.
- c. i libri di testo, le carte e le altre pubblicazioni dell'Ufficio utilizzati nei corsi che esso organizza per la formazione del personale insegnante e degli esperti.
- d. i nuovi atti di diritto aereo o gli emendamenti per gli esperti designati dall'Ufficio.

Sezione 3: Apparecchi aeronautici

Art. 16 Esame di prototipo ed esame parziale di prototipo

¹ Per gli esami di prototipo e gli esami parziali di prototipo è riscossa, oltre alla tassa di base, una tassa supplementare secondo il tempo impiegato, fino a concorrenza del massimo prescritto. Sono calcolate in funzione del tempo impiegato le ore d'esame della documentazione, l'esecuzione di collaudi e l'esame per le prese in consegna.

² Per gli esami di prototipo degli aeromobili della categoria standard vengono riscosse le tasse seguenti:

	Tassa di base Fr.	Tassa supplementare secondo il tempo impiegato (ammontare massimo) Fr.
a. ¹⁰ Grandi aeromobili (esigenze di navigabilità per aeromobili da trasporto)	27 500.—	700 000.—
b. ¹¹ Piccoli aeromobili (esigenze di navigabilità per gli aeromobili della categoria normale, utilitaria e per l'acrobazia)	13 750.—	700 000.—
c. Aeromobili delle categorie menzionate sotto la lettera b, ma di una massa massima ammissibile al decollo di 2000 kg	13 750.—	62 500.—
d. Aerei molto leggeri	13 750.—	25 000.—
e. Motoveleggiatori	13 750.—	25 000.—
f. Alianti	6 875.—	12 500.—
g. Aerostati	6 875.—	12 500.— ¹²

³ Per gli esami di prototipo degli aeromobili della categoria speciale vengono riscosse le tasse seguenti:

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1195).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1195).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

	Tassa di base Fr.	Tassa supplementare secondo il tempo impiegato (ammontare massimo) Fr.
a. Per gli aeromobili a motore costruiti da dilettanti Per l'esame dei documenti di costruzione, la sorveglianza dell'esecuzione e la preparazione dei documenti per l'esame finale, eseguiti da un'organizzazione designata dall'ufficio, la tassa è dimezzata.	1375.—	5 000.—
b. Per gli aerei costruiti da dilettanti Per l'esame di documenti di costruzione, la sorveglianza dell'esecuzione e la preparazione dei documenti dell'esame finale, eseguito da un'organizzazione designata dall'ufficio, la tassa è dimezzata.	690.—	2 500.—
c. Per gli esami di prototipo di altri aeromobili della categoria speciale (Restricted, Antique, Limited)	1375.—	12 500.—. ¹³

⁴ Per gli esami parziali di prototipo di aeromobili è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato che non superi però la tassa supplementare stabilita nel capoverso 2:

⁵ Per gli esami di prototipo e gli esami parziali di prototipo di altri apparecchi aeronautici e parti d'aeromobili vengono riscalate le tasse seguenti:

	Tassa di base Fr.	Tassa supplementare secondo il tempo impiegato (ammontare massimo) Fr.
	690.—	12 500.—. ¹⁴

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Art. 17¹⁵ Esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione

¹ Per gli esami di riproduzione d'aeromobili è riscossa una tassa di 2065 franchi.

² Per gli esami parziali di riproduzione d'aeromobili e per gli esami di riproduzione e gli esami parziali di riproduzione di altri apparecchi aeronautici è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato, ma al massimo di 2065 franchi.

³ Per gli esami di riproduzione semplificati è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato, ma al massimo di 2065 franchi.

Art. 18 Esami d'entrata

¹ Per gli esami d'entrata d'aeromobili sono riscosse le tasse seguenti:

Fr.

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| a. | Per gli aeromobili, esclusi gli aerostati per kg di massa massima al decollo | 1.55 |
| | ma al massimo | 11 000.— |
| b. | Per gli aerostati per kg di massa massima ammissibile al decollo | 1.55 |
| | ma al massimo | 1 375.— ¹⁶ |

² Per gli esami d'entrata di altri apparecchi aeronautici è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

³ La tassa di sorveglianza secondo l'articolo 20 non è riscossa per l'anno in cui si è svolto l'esame d'entrata.

Art. 19 Misurazioni del rumore

L'Ufficio, se procede esso stesso a misurazioni del rumore, fattura al richiedente le tasse seguenti:

Fr.

- | | | |
|------------------|---|---------|
| a. ¹⁷ | Per gli aerei a elica il cui peso massimo ammissibile al decollo non supera 9000 kg | 1240.—. |
| b. | Per gli altri aeromobili, una tassa secondo il tempo impiegato. | |

Art. 20 Tassa di sorveglianza

¹ Per la sorveglianza tecnica, compresi gli esami ulteriori, sono riscosse dall'esercente il 1° gennaio di ogni anno le tasse seguenti:

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

	Fr.
a. Per gli aeromobili a motore equipaggiati per il volo strumentale, per kg di massa massima ammissibile al decollo ma per ogni aeromobile al massimo	-85 8250.—
b. Per gli aeromobili a motore equipaggiati per il volo a vista, compresi i motoveleggiatori, per kg di massa massima ammissibile al decollo ma per ogni aeromobile al massimo	-45 2065.—
c. Per gli alianti per kg di massa massima ammissibile al decollo	-45
d. Per gli aerostati per kg di massa massima ammissibile al decollo ma al massimo	-40 500.— ¹⁸

² Per gli esami ulteriori di altri aeromobili, motori non montati, eliche e altri oggetti d'equipaggiamento, è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato, ma al massimo di 550 franchi.¹⁹

³ Se un esame stabilito nell'ambito della sorveglianza tecnica corrente può essere eseguito per motivi di cui solo l'esercente dell'apparecchio aeronautico è responsabile, per il nuovo esame è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

⁴ Se i documenti di bordo di un aeromobile sono rimasti presso l'Ufficio per almeno un mese intero, un tredicesimo della tassa riscossa giusta il capoverso 1 è bonificato per ogni mese intero, alla fine dell'anno civile. Se, nel corso dell'anno, l'iscrizione di un aeromobile è cancellata dalla matricola, un tredicesimo della tassa pagata è rimborsato per ogni mese intero restante. La tassa annua netta ammonta almeno a 30 franchi.²⁰

⁵ Se nel corso dell'anno, avviene un cambiamento d'esercente in Svizzera, in assenza d'accordo tra gli esercenti e su domanda del vecchio esercente, un tredicesimo della tassa sarà rimborsato a quest'ultimo per ogni mese intero restante, rispettivamente addebitato al nuovo esercente.

⁶ Quando riprende i documenti di bordo che erano rimasti presso l'Ufficio, l'esercente versa una tassa di 100 franchi.²¹

Art. 21 Pesature e prova dei materiali

¹ Per la pesatura di aeromobili sono rimosse, per quanto siano utilizzate bilance dell'Ufficio, le tasse seguenti:

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

	Fr.
a. pesatura di alianti, compresa la valutazione	210.—
b. pesatura di aeroplani e d'elicotteri, compresa la valutazione	415.— ²²

² Per la prova dei materiali è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

³ Se sono utilizzati le bilance del richiedente per la valutazione della pesatura è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

Art. 22 Iscrizioni nella matricola e altre prestazioni

¹ Per l'allestimento di documenti e per altre prestazioni sono riscosse le tasse seguenti:

	Fr.
a. ²³ prenotazione di un contrassegno d'immatricolazione nella matricola	85.—
b. ²⁴ iscrizione nella matricola del cambiamento di proprietario o d'esercente	
1. aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo inferiore a 5700 kg	85.—
2. aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo compresa tra 5700 e 20 000 kg	100.—
3. aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo superiore a 20 000 kg	120.—
c. ²⁵ dichiarazione di cancellazione dalla matricola	85.—
d. allestimento o modificazione di un manuale di volo dell'aeromobile (AFM): tassa corrispondente al tempo impiegato	
e. ²⁶ autorizzazione speciale per l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero	85.—

² Se un aeromobile è cancellato d'ufficio dalla matricola, il proprietario è tenuto a versare la tassa.

³ Se l'aeromobile distrutto non è più ricostruito, nessuna tassa è riscossa per la dichiarazione di cancellazione.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁴ Un'autorizzazione speciale per l'uso dello spazio aereo svizzero è accordata gratuitamente agli Stati terzi e alle Nazioni Unite; le imprese estere di trasporti aerei beneficiano parimenti di quest'esenzione, se è data la reciprocità.

Art. 23²⁷ Licenze delle imprese di manutenzione d'aeromobili

¹ Per l'esame in vista della concessione della licenza d'impresa di manutenzione di aeromobili è riscossa, oltre alla tassa di base, una tassa supplementare in funzione del tempo impiegato, fino a concorrenza dell'ammontare massimo. Sono calcolate in funzione del tempo impiegato le ore d'esame dei documenti e le ore d'esame dell'impresa.

² Per la concessione della licenza sono riscosse le tasse seguenti:

	Tassa di base Fr.	Tassa supplementare in funzione del tempo impiegato (ammontare massimo) Fr.
di 5 persone al massimo	800.—	2 200.—
di 6 a 20 persone	1200.—	2 900.—
di 21 a 48 persone	2200.—	10 400.—
di 49 a 102 persone	4200.—	19 800.—
di 103 a 210 persone	8000.—	32 150.—
di più di 211 persone	9600.—	38 600.—

³ Per l'estensione della licenza d'impresa di manutenzione di aeromobili, la tassa è riscossa in funzione del tempo impiegato; essa non deve tuttavia superare l'ammontare massimo della tassa supplementare di cui al capoverso 2.

⁴ Per la sorveglianza corrente, compresi gli esami d'impresa, il titolare della licenza d'impresa di manutenzione versa il 1° gennaio, per la prima volta durante l'anno civile nel corso del quale la licenza è stata rinnovata, una tassa di base secondo il capoverso 2. Se la licenza si estingue nel corso dell'anno, un tredicesimo della tassa versata è rimborsato per ogni mese restante.

⁵ Per il rilascio di un'autorizzazione speciale è riscossa una tassa in funzione del tempo impiegato; essa non deve tuttavia superare l'ammontare massimo della tassa supplementare secondo il capoverso 2.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Art. 24²⁸ Licenze e autorizzazioni delle aziende di costruzione

¹ Per l'esame in vista della concessione di una licenza o d'un autorizzazione di azienda di costruzione di aeromobili è riscossa, oltre alla tassa di base, una tassa in funzione del tempo impiegato, fino a concorrenza di un ammontare massimo. Sono calcolate in funzione del tempo impiegato, le ore d'esame dei documenti e le ore d'esame dell'azienda.

² Le tasse seguenti sono riscosse per la concessione d'una licenza d'azienda di costruzione d'aeromobili o di parti d'aeromobili:

	Tassa di base Fr.	Tassa supplementare in funzione del tempo impiegato (ammontare massimo) Fr.
di 5 persone al massimo	800.—	3 000.—
di 6 a 20 persone	1200.—	4 100.—
di 21 a 48 persone	2200.—	12 600.—
di 49 a 102 persone	4200.—	24 000.—
di 103 a 210 persone	8000.—	40 150.—
di più di 211 persone	9600.—	48 200.—

³ Per il rilascio di un'autorizzazione di costruzione d'aeromobili o di parti d'aeromobili senza rilascio di una licenza d'azienda di costruzione, la tassa di base e l'ammontare massimo della tassa supplementare in funzione del tempo impiegato ammontano all'80 per cento degli importi indicati nel capoverso 2.

⁴ Per l'estensione di una licenza d'azienda di costruzione o di un'autorizzazione per la costruzione d'aeromobili o di parti d'aeromobili, la tassa è riscossa in funzione del tempo impiegato; non deve tuttavia superare l'ammontare massimo della tassa supplementare secondo il capoverso 2.

⁵ Per la sorveglianza corrente, compresi gli esami d'azienda, sono riscosse le tasse seguenti il 1° gennaio dell'anno in corso:

- a. una tassa di base secondo il capoverso 2, dovuta dal titolare della licenza d'azienda di costruzione;
- b. una tassa ammontante all'80 per cento della tassa di base secondo il capoverso 2, dovuta dal titolare d'un'autorizzazione di costruzione d'aeromobili e di parti d'aeromobili.

⁶ Nessuna tassa di sorveglianza è riscossa durante l'anno civile nel corso del quale la licenza o l'autorizzazione sono state rilasciate.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁷ Se la licenza o l'autorizzazione si estingue nel corso dell'anno, un tredicesimo della tassa versata è rimborsato per ogni mese intero restante.

⁸ Per il rilascio di un'autorizzazione speciale, è riscossa una tassa in funzione del tempo impiegato; essa non deve tuttavia superare l'ammontare massimo della tassa supplementare secondo il capoverso 2.

Sezione 4: Registro aeronautico

Art. 25²⁹ Iscrizione

La tassa riscossa per l'iscrizione nel registro aeronautico dipende dalla massa massima ammissibile al decollo dell'aeromobile: è di 7 franchi per 100 kg, ma non inferiori a 155 franchi e non superiore a 8250 franchi.

Art. 26 Trasferimento di proprietà

La tassa riscossa per iscrivere un trasferimento di proprietà è pari alla metà della tassa d'iscrizione.

Art. 27 Radiazione

La tassa riscossa per radiare un aeromobile è pari al 20 per cento della tassa d'iscrizione.

Art. 28³⁰ Costituzione e aumento dei diritti di pegno

La tassa riscossa per iscrivere un diritto di pegno o aumentarne l'importo dipende dal suo valore. Essa è del 2 per mille fino a 2 milioni di franchi e dell'1 per mille per l'importo eccedente, ma di 305 franchi al minimo e di 13 750 franchi al massimo.

Art. 29 Estensione dei diritti di pegno

Per l'estensione di un diritto di pegno ad altri aeromobili o a un deposito di pezzi di ricambio, la tassa è pari al 20 per cento di quella riscossa per la costituzione del pegno.

Art. 30 Radiazione o diminuzione dei diritti di pegno

La tassa riscossa per la radiazione di un diritto di pegno o la diminuzione dell'importo del pegno è pari al 10 per cento di quella riscossa per costituire il pegno o aumentarne l'importo.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

Art. 31³¹ Altre iscrizioni

Una tassa di 35 a 305 franchi è riscossa corrispondentemente al tempo impiegato per ogni altra iscrizione nel registro aeronautico.

Art. 32³² Estratto, attestato

¹ Per il rilascio di un estratto completo e legalizzato di una pagina del mastro è riscossa una tassa di 65 franchi.

² Per il rilascio di un attestato di un fatto di competenza del registro aeronautico è riscossa una tassa di 35 franchi.

Sezione 5: Personale aeronavigante**Art. 33** Esame del personale aeronavigante

¹ Per gli esami del personale aeronavigante vengono rimosse le tasse seguenti:

	Fr.
a. licenza di pilota privato	
1. esame teorico	115.—
2. esame di volo	175.—
b. licenza ristretta di pilota professionale	
1. esame teorico	130.—
2. esame di volo,	
su aeroplano monomotore	240.—
su aeroplano bimotore	385.—
c. licenza di pilota professionale	
1. esame teorico	385.—
2. esame di volo,	
su aeroplano monomotore	305.—
su aeroplano bimotore	385.—
d. licenza di pilota di linea	
1. esame teorico	605.—
2. esame di volo	605.—
e. esami di transizione	
1. su aeroplano plurimotore con un pilota	385.—
– esame teorico	155.—
– esame di volo	385.—

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

	Fr.
2. su aeroplano plurimotore con più piloti	385.—
– esame teorico	235.—
– esame di volo	455.—
f. estensione della licenza del pilota d'aeroplano	
1. al volo acrobatico (esame di volo)	125.—
2. atterraggi in montagna (esame di volo)	430.—
3. autorizzazione di dirigere transizioni o introduzioni:	
– esame di volo su aeroplani monomotori, compresi i corsi organizzati dall'Ufficio	305.—
– esame di volo su aeroplani bimotori	385.—
g. permesso speciale di volo strumentale (aeroplano)	
1. esame teorico	385.—
2. esame di volo	605.—
3. volo di controllo con aeroplani e rinnovo di permesso speciale	
– su aeroplano con un pilota	385.—
– su aeroplano con più piloti	455.—
4. esame su simulatore o su adeguati dispositivi di addestramento, sotto la vigilanza di un perito dell'Ufficio	305.—
h. licenza di volovelista	
1. esame teorico	125.—
2. esame di volo	125.—
i. estensione della licenza di volovelista	
1. al volo acrobatico (esame di volo)	125.—
2. al volo strumentale (volo nelle nubi)	
– esame teorico	70.—
– esame di volo	155.—
k. licenza temporanea di navigatore	
esame teorico	605.—
l. licenza di navigatore	
1. esame pratico	605.—
2. volo di controllo	605.—
m. ³³ licenza di radiotelefonista di volo esame al suolo (compresa la tassa d'esame)	125.—
n. licenza temporanea di meccanico di volo esame teorico	605.—

³³ Nuovo testo giusta il n. II 53 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

	Fr.
o. licenza di meccanico di volo	
1. esame pratico o volo di controllo	605.—
2. iscrizione di un altro tipo d'aereo	
– esame teorico	305.—
– esame pratico	605.—
p. licenza di pilota d'aerostato	
1. esame teorico	125.—
2. esame pratico	430.—
q. licenza di pilota privato d'elicottero	
1. esame teorico	125.—
2. esame di volo	235.—
3. esame di volo per estensione agli atterraggi in montagna	430.—
r. licenza di pilota professionale d'elicottero	
1. esame teorico	385.—
2. esame di volo	385.—
3. estensione per decolli con nebbia bassa o nebbia alta	
– esame teorico	155.—
– esame di volo	305.—
s. permesso speciale di volo strumentale (elicottero)	
1. esame teorico	385.—
2. esame di volo	605.—
3. volo di controllo e rinnovo del permesso speciale	
– su elicottero con un solo pilota	385.—
– su elicottero con più piloti	455.—
t. licenza di pilota di aliante da pendio (cat. delta e parapendio)	
1. esame teorico	125.—
2. esame di volo	125.—, ³⁴

² Il capoverso 1 si applica parimenti a qualsiasi esame di controllo.

Art. 34³⁵ Esami del personale di manutenzione e licenze del personale della sicurezza aerea

Per gli esami e gli esami d'estensione del personale di manutenzione e per il rilascio delle licenze del personale della sicurezza aerea sono riscosse le tasse seguenti:

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

	Fr.
a. personale di manutenzione: meccanici d'aeromobili, controllori d'aeromobili e specialisti	
1. esame teorico	235.—
2. esame di volo	235.—
b. personale della sicurezza aerea:	
controllori della circolazione aerea	100.—
assistenti controllori della circolazione aerea	100.—
controllori dell'area di traffico	100.—

Art. 35 Casi particolari

¹ Le tasse d'esame non sono riscosse se, per ordine dell'Ufficio, è stato designato un perito impiegato nell'impresa in cui lavora il candidato e il perito non riceve alcuna indennità dalla Confederazione. Questa disposizione non si applica agli esami teorici in vista dell'ottenimento di una licenza.

² Per gli esami non indicati negli articoli 33 e 34, è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.

³ Per i corsi organizzati dall'Ufficio o eseguiti per suo ordine, è riscossa, oltre a una partecipazione adeguata alle spese, una tassa d'iscrizione di 155 franchi.³⁶

Art. 36 Rilascio delle licenze

¹ Per il rilascio, l'estensione, il rinnovo e la richiesta di rinnovo delle licenze, come pure per la sostituzione di una licenza perduta, sono riscosse le tasse seguenti:

	Fr.
a. rilascio di una tessera d'allievo	75.—
b. rilascio di qualsiasi licenza non commerciale	75.—
c. rilascio di qualsiasi licenza commerciale o di un permesso speciale	100.—
d. iscrizione di una o più estensioni contemporaneamente in una licenza non commerciale	30.—
e. iscrizione di una o più estensioni contemporaneamente in una licenza commerciale	35.—
f. esame di una richiesta di rinnovo	25.—
g. rinnovo di una licenza non commerciale o di un permesso speciale stabilito mediante ordinatore o rilascio di un duplicato	25.—
h. rinnovo di una licenza commerciale o di un permesso speciale stabilito mediante ordinatore o rilascio di un duplicato	35.—

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

	Fr.
i. rilascio di una licenza di membro d'equipaggio	12.—
k. sostituzione di una licenza persa di membro d'equipaggio: tassa secondo il tempo impiegato ma almeno	36.—
l. esame di una domanda e rilascio o rinnovo di un riconoscimento globale di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera la cui massa massima ammissibile al decollo:	
1. è inferiore a 5700 kg	200.—
2. è inferiore a 20 000 kg	400.—
3. è superiore a 20 000 kg	600.— ³⁷
2 ... ³⁸	

³ Se determinate licenze devono essere sostituite in seguito a modifiche della legislazione aerea, l'Ufficio fissa un periodo durante il quale il rilascio è gratuito.

Sezione 6: Autorizzazioni di polizia aerea

Art. 37

¹ Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscosse le tasse seguenti:

	Fr.
a. autorizzazione d'una manifestazione aeronautica pubblica	
1. per la prima giornata	605.—
2. per ogni successiva giornata iniziata	275.—
b. autorizzazione di una manifestazione aeronautica pubblica con con la partecipazione di aeromobili militari esteri	
1. per la prima giornata	1240.—
2. per ogni successiva giornata iniziata	455.—
c. autorizzazione per alianti da pendio, delta, paracaduti ascendenti, palloni frenati e aeromobili senza occupante	
– una tassa minima di	30.—
– e massima di	605.—
d. autorizzazione per l'utilizzazione o il lancio di proiettili	305.—
e. autorizzazione per l'aerotrasporto di materie ammesse sotto condizione (una tassa per un numero determinato di voli o una durata determinata)	155.—

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

³⁸ Abrogato dal n. I dell'O dell'8 set. 1993 (RU 1993 2749).

	Fr.
f. autorizzazione per il lancio di oggetti da aeromobili (una tassa per un numero determinato di voli o per una durata determinata)	155.—
g. ... ³⁹	
h. autorizzazione di voli al di sotto delle quote minime regolamentari a scopo commerciale	180.—
i. autorizzazione di voli al di sotto delle quote minime regolamentari a scopo non commerciale	140.—
k. autorizzazione di atterraggi esterni, a scopo commerciale	
1. in generale, per un anno (art. 50 cpv. 1 dell'O del 23 nov. 1994 ⁴⁰ sull'infrastruttura aeronautica, OSIA)	180.—
2. a un'altitudine superiore a 1100 m e fuori delle zone d'atterraggio designate, in ogni caso particolare (art. 8 cpv. 5 LNA)	305.—
l. autorizzazione di atterraggi esterni a scopo non commerciale	140.—
m. autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 1994 ⁴¹ sulle restrizioni d'esercizio degli aerei a reazione al fine di limitare l'inquinamento fonico	140.— ⁴²

² Se l'autorizzazione di cui al capoverso 1, lettere a e b non è utilizzata, la tassa è rimborsata, su domanda scritta, al massimo sino alla metà.

Sezione 7: Voli commerciali e scuole per il personale aeronautico

Art. 38

¹ Per il rilascio di una concessione di eseguire trasporti professionali di persone e di cose su linee aeree esercitate regolarmente, per il rilascio di un'autorizzazione ad eseguire altri voli commerciali e per l'esercizio di una scuola d'istruzione del personale aeronautico, sono riscosse le tasse seguenti:

³⁹ Abrogata dal n. II 5 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁴⁰ RS 748.131.1

⁴¹ RS 748.121.12

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

	Fr.
a. concessione generale d'esercizio:	
1. per il rilascio	7565.—
2. per un rinnovo o una modificazione	2340.—
3. per una modificazione della tavola delle linee	760.—
b. concessione individuale	
1. per il conferimento di una rotta	3850.—
2. per il conferimento di più rotte	
– per la prima rotta	3500.—
– per ogni rotta supplementare	1000.—
3. per un rinnovo o una modificazione	2340.—
Qualora il rilascio, il rinnovo o la modificazione richiedano un importante sovrappiù di lavoro, la tassa supplementare è riscossa in funzione del tempo impiegato.	
c. autorizzazione generale d'esercizio per voli commerciali:	
1. rilascio	
– per aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo non superiore ai 15 000 kg	1240.—
– per aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo superiore a 15 000 kg	3850.—
2. proroga	
– per aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo non superiore ai 15 000 kg	605.—
– per aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo superiore ai 15 000 kg	2340.—
3. modificazione	305.—
Qualora il rilascio, la proroga o la modificazione esigano un importante sovrappiù di lavoro, è riscossa una tassa corrispondente al tempo impiegato.	
d. rilascio di un'autorizzazione individuale per voli commerciali	305.—
e. autorizzazione di effettuare voli commerciali in aerostato	
1. rilascio	320.—
2. rinnovo	160.—
f. rilascio di una concessione commerciale per aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo	
1. non superiore ai 2500 kg	85.—
2. non superiore ai 5700 kg	125.—
3. non superiore ai 20 000 kg	180.—
4. superiore a 20 000 kg	305.—

	Fr.
g. rilascio di un'autorizzazione per decolli e atterraggi notturni (art. 39 cpv. 2 lett. b n. 1 OSIA ⁴³)	
1. con aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo non superiore ai 15 000 kg	85.—
2. con aeromobili di una massa massima ammissibile al decollo superiore ai 15 000 kg	305.—
h. rilascio di un'autorizzazione di impiegare personale estero (art. 102 cpv. 1 lett. g dell'ordinanza del 14 nov. 1973 sulla navigazione aerea, ONA)	320.—
i. rilascio di un'autorizzazione di registrare un aeromobile nella matricola (art. 3 cpv. 2 ONA)	500.—
k. rilascio di un'autorizzazione per l'utilizzazione di aeromobili esteri (art. 102 cpv. 5 o 116 ONA)	305.—
l. rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 102 capoverso 4 o 115 capoverso 4 ONA	500.—
m. autorizzazione d'esercizio di una scuola (compresa l'approvazione del regolamento della scuola)	
1. per il rilascio a:	
– scuola di volo a motore (aeroplani ed elicotteri)	3025.—
– scuola di volo a vela	1515.—
– scuola di pilota d'aerostato	760.—
2. proroga dell'autorizzazione	385.—
3. per una modifica dell'autorizzazione, in quanto questa non sia ordinata dall'Ufficio	385.—
4. per un'approvazione di una modificazione del regolamento della scuola, in quanto questa non sia ordinata dall'Ufficio	385.— ⁴⁴

^{1bis} Per il rilascio d'autorizzazioni ai sensi dell'ordinanza dell'8 settembre 1997⁴⁵ concernente l'esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale (OJAR-OPS 1) sono riscosse le tasse seguenti:

⁴³ RS 748.131.1

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁴⁵ RS 748.127.8

	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
a. certificato di operatore aereo (Air operator certificate) ai sensi dell'OJAR-OPS 1, secondo il tempo impiegato		
1. per il rilascio	600.—	100 000.—
2. per un rinnovo o una modifica	300.—	10 000.—
b. sorveglianza operativa e autorizzazioni speciali ed eccezionali, secondo il tempo impiegato	300.—	10 000.—
c. autorizzazione supplementare ai sensi dell'OJAR-OPS 1 per ogni tipo di aeromobile, secondo il tempo impiegato		
1. per il rilascio	300.—	1 000.—
2. per un rinnovo o una modifica	200.—	1 000.—
d. altre autorizzazioni commerciali ed esami ai sensi dell'OJAR-OPS 1, secondo il tempo impiegato	150.—	5 000.— ⁴⁶

² Queste somme non comprendono le tasse per autorizzazioni di polizza aerea secondo l'articolo 37.

³ Non è riscossa tassa per il rilascio di concessioni o autorizzazioni a imprese straniere di trasporti aerei, se è data la reciprocità.

Sezione 8: Aerodromi, impianti di sicurezza aerea e aree d'atterraggio in montagna⁴⁷

Art. 39⁴⁸ Aeroporti e impianti di sicurezza aerea

¹ Nell'ambito della procedura ordinaria prevista nell'OSIA⁴⁹ per le concessioni di aeroporti e d'impianti di sicurezza aerea, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti:

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1195).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁴⁹ RS 748.131.1

	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
a. esame di una domanda di concessione	3000.—	10 000.—
b. concessione di costruzione		
1. rilascio	1000.—	4 000.—
2. modificazione o proroga	400.—	1 000.—
c. concessione d'esercizio		
1. rilascio	1000.—	4 000.—
2. modificazione	400.—	1 000.—
d. concessione quadro		
1. rilascio	1000.—	4 000.—
2. modificazione o proroga	400.—	1 000.—
e. approvazione del regolamento d'esercizio nell'ambito di una procedura di concessione	400.—	1000.—
f. approvazione di una modificazione del regolamento d'esercizio nell'ambito di una procedura di concessione	200.—	500.—

² Nell'ambito della procedura semplificata prevista nell'OSIA⁵⁰ per le concessioni di aeroporti e d'impianti di sicurezza aerea, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti:

	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
a. rilascio di una concessione di costruire	500.—	800.—
b. modificazione di una concessione d'esercizio	500.—	800.—

³ Per la modificazione di un regolamento d'esercizio d'aeroporto, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore agli ammontari minimi né superiore agli ammontari massimi seguenti:

	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
a. nell'ambito della procedura ordinaria	1500.—	6000.—
b. nell'ambito della procedura semplificata	500.—	2000.—

⁴ Non è riscossa ove trattasi di emendamenti dell'AIP- Svizzera o di modificazioni richieste dall'Ufficio.

⁵⁰ RS 748.131.1

Art. 40⁵¹ Campi d'aviazione

¹ Nell'ambito della procedura ordinaria prevista nell'OSIA⁵² per i campi d'aviazione, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti:

	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
a. esame della domanda d'autorizzazione	1500.—	4000.—
b. rilascio di un'autorizzazione di costruzione:		
1. rilascio	300.—	1000.—
2. modificazione o proroga	150.—	500.—
c. rilascio di una concessione d'esercizio		
1. rilascio	300.—	2000.—
2. modificazione	150.—	600.—
d. approvazione di un regolamento d'esercizio nel quadro della procedura d'autorizzazione	300.—	500.—
e. approvazione di una modificazione del regolamento d'esercizio nel quadro della procedura d'autorizzazione	150.—	300.—

² Nell'ambito della procedura semplificata prevista nell'OSIA per i campi d'aviazione, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti:

	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
a. rilascio di un'autorizzazione di costruire	300.—	500.—
b. modificazione di un'autorizzazione d'esercizio	300.—	500.—

³ Per la modificazione di un regolamento d'esercizio di campo d'aviazione, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato; essa tuttavia non è né inferiore né superiore agli ammontari minimi e massimi seguenti:

	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
a. nell'ambito della procedura ordinaria	800.—	3000.—
b. nell'ambito della procedura semplificata	300.—	1500.—

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁵² RS 748.131.1

⁴ Non è riscossa alcuna tassa ove trattisi di emendamenti dell'AIP-Svizzera o di modificazioni ordinate dall'Ufficio.

Art. 41⁵³ Aree d'atterraggio in montagna

Per la designazione di una nuova area d'atterraggio in montagna o per lo spostamento di un'area esistente è riscossa una tassa di 700 franchi. La tassa è di 1400 franchi qualora la domanda verta su parecchie nuove designazioni o sullo spostamento di più aree esistenti. La tassa è riscossa dal Cantone.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 42

¹ L'ordinanza del 19 ottobre 1983⁵⁴ sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1990.

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5219).

⁵⁴ [RU 1983 1526, 1984 798, 1985 1709, 1988 534 n. III cpv. 2]